



PROTEZIONE DELLA SALUTE NELL'AGRICOLTURA E NELL'ORTICOLTURA: IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, PROTEZIONE DEI GIOVANI LAVORATORI E DELLA MATERNITÀ

Versione del 11 ottobre 2024

1 Impiego dei prodotti fitosanitari

1.1 RISCHI CONNESSI AI PRODOTTI FITOSANITARI

L'impiego improprio di prodotti fitosanitari (PFS) e di prodotti chimici in generale può comportare rischi per la salute. Oltre ai pericoli più gravi come intossicazioni, ustioni ed eruzioni cutanee, ce ne sono alcuni che si manifestano in un secondo tempo, per esempio tumori e allergie. Particolarmente critici sono i PFS cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMR). L'impiego di questi PFS richiede particolare prudenza.

1.2 LEGGE SUI PRODOTTI CHIMICI / ORDINANZA SUI PRODOTTI FITOSANITARI

Le aziende i cui collaboratori usano o sono esposti a prodotti chimici sul lavoro (incl. PFS) sono obbligate ad attuare le disposizioni di protezione previste dalla legge. In particolare sono responsabili della protezione della salute dei collaboratori anche nell'uso dei prodotti chimici. La protezione della salute dei collaboratori nell'uso dei prodotti chimici sul posto di lavoro si basa essenzialmente sulle disposizioni del diritto in materia di prodotti chimici (in particolare **LPChim**, **OPChim**, **ORRPChim**), di diritto del lavoro (in particolare **LL**, **OLL 3**) e assicurazione contro gli infortuni (in particolare **LAINF**, **OPI**).

1.2.1 NORME GENERALI CONCERNENTI LA PROTEZIONE DELLA SALUTE NELL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

L'articolo 25 capoverso 1 LPChim stabilisce l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere la vita e la salute degli impiegati. In linea di principio l'articolo citato ripete le norme di diritto pubblico concernenti la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro definite dall'articolo 6 capoverso 1 LL e dall'articolo 82 capoverso 1 LAINF. Tuttavia la LPChim ha un ulteriore ambito d'applicazione rispetto alla LL e alla LAINF, visto che l'articolo 25 capoverso 1 LPChim è di norma applicabile a tutte le aziende che impiegano prodotti chimici e a tutti gli impiegati. Ne consegue quindi che l'articolo 25 capoverso 1 LPChim riguarda anche le aziende agricole e le aziende prettamente familiari.

In linea di massima tutte le sostanze e le preparazioni (prodotti chimici) rientrano nel campo di applicazione della LPChim, compresi i prodotti fitosanitari. La LPChim e la OPF costituiscono le basi legali. In generale valgono le misure per la protezione della salute degli impiegati concernenti l'uso di prodotti chimici indicate negli opuscoli, nelle liste di controllo e nelle istruzioni operative per l'uso consapevole dei prodotti chimici pubblicate dalla SECO. Inoltre, chiunque usa prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale deve essere titolare di un'«Autorizzazione per l'utilizzo di prodotti fitosanitari». In alternativa, l'utilizzo è autorizzato sotto la direzione di una persona titolare dell'autorizzazione (art. 24 LPChim e art. 7 ORRPChim).

L'uso del tool SICHEM (Sichere Umgang mit CHEMikalien = Impiego sicuro di prodotti chimici), sviluppato dalla Confederazione, fornisce una guida per individuare i pericoli correlati ai prodotti chimici, compresi i prodotti fitosanitari, e per definire i relativi obblighi in materia di protezione dei giovani e della maternità.

1.3 ULTERIORI INFORMAZIONI

A questo proposito la SECO pubblica varie informazioni e studi:

- **Promemoria per i datori di lavoro - Protezione della salute nell'uso di prodotti chimici in azienda**
- **Opuscoli / liste di controllo - Protezione della salute nell'uso di prodotti chimici in azienda**
- **Istruzioni operative - Protezione della salute nell'uso di prodotti chimici in azienda**
- **TOOL DELLA CONFEDERAZIONE SICHEM PER L'IMPIEGO SICURO DI PRODOTTI CHIMICI**
- **OPUSCOLO - Lavorare sicuri con i prodotti fitosanitari**
- **Poster protezione degli utilizzatori - Lavorare sicuri con i prodotti fitosanitari**
- **Toolkit Protezione dell'utilizzatore - prodotti fitosanitari (url.agridea.ch/toolkit)**

2 Giovani lavoratori

2.1 PRINCIPIO

In principio, la legge sul lavoro e le sue ordinanze non si applicano alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, **né ai centri locali di raccolta del latte** né alle aziende connesse che lo lavorano (art. 2 cpv 1 lett. d LL).

Quanto esposto vale di norma anche per le aziende di giardinaggio (art. 2 cpv. 1 lett. e LL). Al contempo, però, alcune regole della legge e delle ordinanze si applicano quando queste aziende impiegano giovani lavoratori, cioè giovani di età inferiore ai 18 anni (art. 29 cpv. 1 LL).

2.2 DEFINIZIONE DELLE AZIENDE INTERESSATE

2.2.1 AZIENDE AGRICOLE

Sono aziende agricole le aziende che esercitano la campicoltura, la praticoltura, la frutticoltura, la viticoltura, l'orticoltura, la bacchicoltura, la tenuta di bestiame d'allevamento e da reddito nonché le foreste private appartenenti a un'azienda agricola (art. 5 cpv. 1 OLL 1).

2.2.2 CENTRI LOCALI DI RACCOLTA DEL LATTE

Sono centri locali di raccolta del latte le aziende che raccolgono il latte di consumo direttamente dalle aziende agricole di una zona di approvvigionamento limitata e che lo lavorano, in tutto o in parte, in locali annessi o lo consegnano ad altre aziende per la lavorazione o la vendita (art. 5 cpv. 2 OLL 1). La disposizione è stata introdotta per le aziende di dimensioni più piccole. Se, oltre al datore di lavoro e a eventuali familiari, l'azienda occupa non più di quattro lavoratori a tempo pieno, si può presumere che il requisito del carattere regionale dell'azienda sia adempiuto (cfr. le indicazioni SECO concernenti l'art. 5 cpv. 2 OLL 1). Alle aziende di trasformazione del latte che non rientrano nella presente eccezione si applicano le disposizioni speciali di cui all'articolo 28 OLL 2.

2.2.3 SERVIZI ACCESSORI

Sono considerati servizi accessori i servizi che trasformano o utilizzano, per uso proprio o per il mercato locale, i prodotti dell'azienda principale (art. 5 cpv. 3 OLL 1). Al contrario, un servizio accessorio di un'azienda agricola è soggetto alla legge se la maggior parte dei prodotti trasformati non provengono dalla produzione propria o se tali prodotti sono destinati a distributori regionali o sovraregionali di derrate alimentari, per uomini e animali (cfr. indicazioni SECO concernenti l'art. 5 cpv. 3 OLL 1).

2.2.4 AZIENDE DI GIARDINAGGIO

Le aziende di giardinaggio sono aziende prevalentemente adibite alla produzione naturale delle piante (art. 6 OLL 1). È il caso quando la maggior parte dei lavoratori è occupata in uno o più dei settori indicati nell'articolo 6 OLL 1. La coltivazione di verdura in colture indipendenti dal suolo e in colture in serra fa parte dell'orticoltura (cfr. indicazioni SECO concernenti l'art. 6 OLL 1).

2.3 DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ETÀ MINIMA APPLICABILI

Ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 LL, le disposizioni concernenti l'età minima sono applicabili a tutte le aziende agricole e orticole sopracitate.

Di norma è vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto 15 anni (art. 30 cpv. 1 LL).

Deroghe:

- **Per i giovani di età superiore ai 13 anni, per lo svolgimento di commissioni e lavori leggeri** (art. 30 cpv. 2 let. a LL): i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche (art. 8 OLL 5). Ciò che distingue un lavoro leggero da un'attività «normale» o pericolosa sono la natura e le condizioni d'esercizio del lavoro in questione (orario (v. **tabella sinottica**), frequenze ecc.). Occorre verificare singolarmente se si tratta di un lavoro leggero e in caso di dubbio contattare l'ispettorato del lavoro competente.
- **I giovani che hanno compiuto 14 anni possono essere occupati nell'ambito della formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche** (art. 30 cpv. 3 LL): se autorizzato dalle autorità cantonali (art. 9 OLL 5).

Di norma è vietato l'impiego di giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni per lavori pericolosi (art. 4 cpv. 1 OLL 5). Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. **L'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani** stabilisce quali lavori sono considerati pericolosi per i giovani.

- **Deroghe per i giovani di età superiore ai 15 anni:** le ordinanze sulla formazione professionale prevedono **deroghe** al divieto di svolgere lavori pericolosi se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della **formazione professionale di base** o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Le misure di accompagnamento previste a tal fine sono allegate ai piani di formazione (art. 4 cpv. 4 OLL 5).
- Inoltre, **i giovani di età superiore ai 15 anni** possono essere impiegati per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se i lavori sono svolti **nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base**, a determinate condizioni (art. 4b cpv. 1 OLL5).

Per una **formazione nel settore dell'agricoltura** le misure di accompagnamento prevedono che le persone in formazione nell'ambito professionale dell'agricoltura e delle relative professioni (AFC/CFP) possono svolgere i lavori pericolosi elencati a partire dall'età di 15 anni sotto supervisione e in funzione del livello di formazione raggiunto.

Poiché un'occupazione nell'ambito dell'agricoltura prevede lavori pericolosi e che tali lavori sono possibili solo a partire dall'età di 15 anni nell'ambito della formazione professionale di base, di norma questo tipo di autorizzazioni non vengono rilasciate ai sensi dell'articolo 9 OLL 5 (inizio anticipato dell'apprendistato).

2.4 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE NELLE AZIENDE DI GIARDINAGGIO

Nelle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante **la legge sul lavoro si applica pienamente ai giovani che seguono una formazione professionale di base** (art. 3 cpv. 1 OLL 5 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 3 LL).

2.5 GIOVANI LAVORATORI IMPIGATI NELL'AZIENDA FAMILIARE

La legge sul lavoro non si applica alle aziende familiari nelle quali sono impiegati **solo i membri della famiglia** (art. 4 cpv. 1 LL). Le autorità cantonali e comunali preposte alla protezione della gioventù sono autorizzate ad adottare misure nelle aziende familiari se un giovane lavoratore è in pericolo. Del resto la messa in pericolo o il danneggiamento dell'integrità psicofisica del bambino tramite un lavoro pericoloso costituiscono una violazione dell'obbligo di assistenza genitoriale, sanzionabile già oggi con le relative misure previste dal Codice civile svizzero (CC; RS 210) o dal Codice penale svizzero (CP; 311.0).

È inoltre importante notare che le aziende familiari sono soggette **all'articolo 25 LPChim e devono quindi adottare tutte le misure per proteggere la vita e la salute degli impiegati, e con essi anche i familiari, nell'impiego di prodotti chimici.**

Le disposizioni concernenti l'età minima si applicano anche alle aziende familiari che occupano giovani familiari insieme ad altri lavoratori (art. 3 cpv. 2 OLL 5).

2.6 ULTERIORI INFORMAZIONI

L'opuscolo «**Protezione dei giovani lavoratori - Informazioni per i giovani fino a 18 anni**» illustra le condizioni quadro generali relative ai giovani lavoratori. **Le indicazioni relative all'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani** mostrano in particolare ai datori di lavoro, ai giovani e ai loro genitori quali lavori non possono far svolgere ai giovani al di fuori di una formazione professionale di base o di una formazione transitoria.

3 Maternità

I cambiamenti fisici durante e dopo la gravidanza rendono la donna più sensibile agli effetti nocivi e alle sollecitazioni sul posto di lavoro. Tutti i lavori gravosi o pericolosi influiscono sulla salute della donna o sul regolare sviluppo del bambino ed è dimostrato che possono provocare aborti, parti prematuri o danni permanenti alla salute della madre o del nascituro. Soprattutto nei primi tre mesi di gestazione, il feto è particolarmente esposto a possibili danni. Verso la fine della gravidanza l'affidamento di lavori gravosi (spostamento di carichi pesanti, attività ripetitive, lunghi periodi in piedi, orari inadeguati ecc.) può accrescere notevolmente i rischi di ritardo di crescita del feto, di aborto tardivo o parto prematuro. Dopo la nascita, la madre ha bisogno di tempo per riposare, per organizzare la sua nuova vita e allattare il bambino. Con il parto, l'allattamento e la cura del neonato, così come eventuali episodi di malattia del bambino possono emergere nuovi oneri per la donna. Pertanto l'ambito di applicazione della legge sul lavoro prevede disposizioni obbligatorie che disciplinano le condizioni di lavoro quadro per donne che usano professionalmente sostanze pericolose o che comunque svolgono lavori faticosi o pericolosi.

Tuttavia, anche se le aziende agricole e di giardinaggio sono escluse dall'ambito di applicazione della legge sul lavoro, è comunque importante che, anche in questo ambito, sia assicurata la protezione della salute delle lavoratrici incinte, puerpere, che allattano e del figlio. A tal fine è possibile consultare la documentazione SECO concernente la protezione della maternità. **Inoltre le aziende agricole e di giardinaggio sono soggette all'articolo 25 LPChem. In più vige l'obbligo di adottare tutte le misure utili per la protezione della vita e della salute delle persone nell'impiego di prodotti chimici.**

3.1 ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli opuscoli «**Protezione della maternità - Informazioni per le dipendenti in gravidanza, nel post-parto e in allattamento**» e «**La maternità in azienda - Guida per i datori di lavoro**» illustrano le condizioni quadro generali per lavoratrici incinte e puerpere. Si vedano **check-list 3.1 (Disposizioni particolari - Protezione della maternità e dei giovani)** e **Istruzioni operative - Protezione della salute nell'uso di prodotti chimici in azienda** della SECO.

4 Organo di controllo: agriss

La fondazione agriss ha il compito di controllare la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, così come di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa sul lavoro concernenti la protezione dei bambini e dei giovani impiegati nelle aziende agricole. A tal fine è stato sottoscritto un accordo di mandato con la SECO.

Gli organi esecutivi cantonali competenti in materia della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro possono disporre misure contro le violazioni delle disposizioni applicabili.

5 Basi legali

- LPChim: legge sui prodotti chimici; RS 813.1
- OPChim: ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
- ORRPChim: ordinanza sulla riduzione dei rischi inerente ai prodotti chimici; RS 814.81
- OPF: ordinanza sui prodotti fitosanitari; RS 916.161
- LAINF: legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; RS 832.20
- OPI: ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; RS 832.30
- Convenzione n°138 dell'organizzazione internazionale del lavoro OIL; RS 0.822.723.8
- Convenzione n°182 dell'organizzazione internazionale del lavoro OIL; RS 0.822.728.2
- LL: legge sul lavoro; RS 822.11
- OLL 1: ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro; RS 822.111
- OLL 5: ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori; RS 822.115)
- Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani; RS 822.115.2
- Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base; RS 822.115.4
- Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (ordinanza sulla protezione della maternità; RS 822.111.52)
- Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base degli ambiti lavorativi interessati

Contatto

SECO | Condizioni di lavoro –
Protezione della salute sul posto di lavoro
info.ab@seco.admin.ch | www.seco.admin.ch